

OGGETTO: Provvedimenti del Governo a seguito dell'urgenza Corona virus e loro implicazioni per il settore turismo

Alla cortese attenzione di:
**CONSIGLIO NAZIONALE
ASSOCIAZIONI REGIONALI FIAVET**

Roma, 3 marzo 2020

A seguito della situazione emergenziale provocata in Italia nel corso dell'ultimo mese dal Corona virus (COVID-19) e degli effetti sia in campo sanitario che economico, il Governo italiano ha proceduto, anche a seguito dell'interlocuzione con le Associazioni di Categoria predisposte dal Mibact, a definire una strategia di intervento ad hoc per il turismo focalizzata su tre fasi diverse. La prima, quella più immediata, in cui si parla di dilazione di pagamenti. La seconda riguarda le misure strutturali d'intervento, mentre la terza sarà per il rilancio dell'immagine del Paese per uscire dall'emergenza.

Nella prima fase il Governo ha proceduto nei giorni scorsi ad emettere **due diversi provvedimenti** che hanno **effetti diretti nel settore del turismo**, riconosciuto come uno di quelli più colpiti, ed in particolare sulle agenzie di viaggio.

Si tratta di un **Decreto del Presidente del Consiglio del 1° Marzo 2020** con il quale si interviene per l'emergenza sanitaria ed il **Decreto Legge del 2 Marzo 2020** con il quale vengono adottate delle misure urgenti di sostegno alle imprese.

Alla presente circolare vengono allegati:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020 – disciplina unitaria del quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6– entrata in vigore;
- Decreto Legge 2 Marzo 2020, n.9.

DISPOSIZIONI ADOTTATE E LORO INTERPRETAZIONE CON RIFERIMENTO AL SETTORE TURISMO

1. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL 1° MARZO 2020

Tale Decreto disciplina in modo unitario ed aggiorna il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante *“misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

Le disposizioni ivi contenute producono **effetto dalla data del 2 marzo 2020** - e sono efficaci, salvo diverse previsioni contenute nelle singole misure, **fino all'8 marzo prossimo, o per quanto rileva il**

settore viaggi d'istruzione fino al 15 marzo 2020.

E' importante sottolineare che con la data di entrata in vigore odierna **cessa la vigenza delle misure adottate con i precedenti DPCM del 23 e del 25 febbraio scorsi nonché ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente adottata dalle autorità competenti ai sensi dell'art 3, comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6.**

Con questo DPCM vengono definite delle misure urgenti distinguendo il territorio italiani in tre diverse fasce:

- **Comuni della Fascia Rossa:** Comuni specifici della Lombardia (Bertonico, Casalpuusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei passeggini) e del Veneto;
- **Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto** e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona (Allegato 2) e di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona (Allegato 3)
- **Intero Territorio Nazionale.**

Al di la delle misure urgenti di contenimento, dettagliate nel DPCM in allegato, si segnalano per quanto attiene al turismo ed in particolare alle attività di interesse delle Agenzie di Viaggio i seguenti tre articoli di interesse:

1. Settimane bianche e attività sciistiche (Art. 2 comma 1b): l'Art. 2 comma b che prevede la possibilità di realizzare attività nei comprensori sciistici in base ad una serie di condizioni che devono essere poste in essere dal Gestore;

ART 2. Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di cui agli allegati 2 e 3 (art. 2)

*b) possibilità di svolgere le attività nei **comprensori sciistici** a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell'accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza;*

2. Vacanza termali (Art. 3 comma 3a): per la sola Regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza, vengono sospese le attività dei centri benessere e termali;

Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza si applica la misura della sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

3. Gite Scolastiche (art. 4 comma 1b): vengono sospese fino alla data del 15 marzo 2020 tutti i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite guidate e le uscite scolastiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado-

2. DECRETO LEGGE 2 MARZO 2020, n.9

Misure urgenti di sostegni per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19.

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2020 (Serie generale n. 53) il decreto legge 2 marzo, n. 9, recante una serie di misure economiche di sostegno per lavoratori ed imprese conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID – 19.

L'ambito delle misure è particolarmente ampio riguardando profili collegati ad adempimenti fiscali, previdenziali e ai relativi obblighi di versamento.

Il Capo I riguarda la sospensione e proroga di termini, il Capo II ha quale oggetto le misure in materia di lavoro privato e pubblico, il Capo III contiene ulteriori misure urgenti per il sostegno ai cittadini e alle imprese in materia di sviluppo economico, istruzione e salute.

A. Disposizioni di carattere Fiscale

Il differimento dei termini riguardanti la presentazione della dichiarazione precompilata (articolo 1)

L'articolo 1 modifica i termini relativi **alla dichiarazione dei redditi precompilata**. L'adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2020.

E' stato previsto lo slittamento al 31 marzo prossimo del termine previsto per **comunicare all'Agenzia delle entrate i dati necessari per la predisposizione del 730 precompilato**. Potranno ad esempio essere comunicati entro la nuova data, anziché entro il termine decorso del 28 febbraio: le spese che danno diritto agli oneri detraibili come ad esempio gli interessi passivi sui mutui, le rette di asili nido e università, le spese mediche, etc. L'anno prossimo è previsto, a regime uno slittamento inferiore. L'adempimento dovrà essere eseguito entro il 16 marzo del 2021.

E' stato altresì prorogato dal 9 marzo al 31 marzo il termine per l'invio all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla **Certificazione Unica del 2020** che il sostituto di imposta deve rilasciare al soggetto che ha subito le ritenute d'acconto o percepito compensi professionali. A regime, dal prossimo anno, la scadenza dovrebbe essere del 16 marzo.

Il termine per la messa a disposizione del 730 precompilato è stato differito dal 15 aprile al 5 maggio 2020. Quest'anno, quindi, l'avvio degli adempimenti dichiarativi sarà successivo rispetto allo scorso anno.

La riscrittura del calendario fiscale non dovrebbe determinare alcun ritardo per ciò che riguarda i rimborsi risultanti dal modello 730. La restituzione del credito dovrebbe essere effettuata nel mese successivo alla liquidazione del modello. Conseguentemente, coloro che presenteranno il modello 730 durante il mese di maggio dovrebbero subire il conguaglio a credito o a debito, nella retribuzione di giugno o al più tardi entro luglio.

Il differimento dei termini fiscali previsto dal presente articolo riguarda tutti i contribuenti e non solo coloro che alla data del 21 febbraio scorso, avevano la residenza o operavano nei comuni individuati dal DPCM del 1° marzo 2020.

La sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (Articolo 2 cartelle di pagamento)

L'articolo 2 sospende i termini dei versamenti con scadenza compresa tra il 21 febbraio ed il 30 aprile 2020, dovuti a seguito delle **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, nonché dei **c.d. avvisi bonari** (introdotti dal D.L. n. 78/2010). Il differimento del termine si applica anche per le **ingiunzioni di pagamento**.

La misura non riguarda, però, tutti i soggetti, ma esclusivamente coloro che alla data del 21 febbraio 2020 erano **residenti**, ovvero avevano stabilito **la sede operativa, nella c.d. "zona rossa"**. Si tratta dei Comuni individuati dall'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020.

La sospensione dei termini riguarda sia le persone fisiche, ma anche i soggetti diversi che operano in forma societaria.

La sospensione ha per il momento durata breve. Pertanto, lo stesso art. 2 prevede, che i predetti versamenti debbano essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi entro il 31 maggio 2020.

La **sospensione** dei termini riguarda **anche la "pace fiscale"** i cui versamenti avrebbero dovuto essere effettuati entro il 28 febbraio scorso. Entro tale termine scadeva, e quindi è stata rinviata, la terza rata per i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione dei carichi (le cartelle di pagamento) affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2017; la rata per i contribuenti che non avevano versato quelle somme dovute per le precedenti rottamazioni, entro il 7 dicembre 2018 e che si sono avvalsi della rottamazione – ter; il versamento della rata dovuta dai "ripescati" del saldo e stralcio. La sospensione riguarda anche la scadenza spirata del 2 marzo riguardante l'ultima rata dovuta dai contribuenti che si sono avvalsi della definizione delle violazioni formali; invece il 31 marzo scade la seconda rata, anch'essa sospesa, delle somme dovute per il saldo e stralcio.

Rimessione in termini per adempimenti e versamenti (articolo 3)

L'articolo 3 del decreto – legge in rassegna prevede una rimessione in termini per gli adempimenti e versamenti effettuati, per conto di aziende e imprese, dai professionisti o dagli altri intermediari, che operano nella c.d. "zona rossa".

Per comprendere il senso di questa disposizione è necessario fare riferimento all'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020. L'ambito di applicazione di questo provvedimento è limitato alle persone fisiche e agli altri soggetti che risiedono ed operano nei Comuni della predetta zona (individuati dal DPCM del 23 febbraio 2020). In tale ipotesi **il decreto** non si è limitato a sospendere i termini di versamento, ma più in generale **ha interessato anche gli altri adempimenti tributari**.

L'articolo 3 del decreto - legge n. 9 del 2020 in commento prevede che la sospensione dei termini (21 febbraio – 31 marzo 2020), ma più in generale degli adempimenti fiscali, si applichino anche ai professionisti, consulenti, centri di assistenza fiscali che operino in uno dei Comuni individuati con il DPCM del 1° marzo 2020. Ad esempio, se un'impresa avente sede legale a Milano, ha incaricato un professionista che opera in uno dei predetti Comuni, di inviare all'Agenzia delle entrate i dati della liquidazione periodica del quarto trimestre 2019 (scadenza 29 febbraio 2020), i predetti termini sono sospesi fino al 31 marzo 2020. L'adempimento dovrà essere eseguito entro il termine del mese di aprile.

Sospensione dei versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico – alberghiero (articolo 8)

L'articolo 8 del decreto - legge n. 9/2020 ha un **contenuto particolarmente ampio** riguardando non solo le imprese e le altre strutture operanti nella c.d. "zona rossa", ma **l'intero territorio nazionale**. Le uniche limitazioni sono di tipo soggettivo e temporale.

La sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dei premi riguarda tutte le imprese turistico – ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, **che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato** (Codici Ateco 55 e 79). Conseguentemente è irrilevante che un’agenzia di viaggi operi in un Comune del sud, del centro o del Nord. La sospensione dei termini di versamento troverà comunque applicazione.

La sospensione dei termini di versamento decorre dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta (2 marzo 2020), fino al 30 aprile 2020.

Dal punto di vista oggettivo, la previsione riguarda:

- a) la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati al lavoro dipendente;
- b) la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi relativi all’assicurazione obbligatoria.

Non sono sospesi, invece, i termini per il versamento delle ritenute eventualmente operate all’atto del pagamento dei compensi di lavoro autonomo (ai professionisti).

Dopo il termine del periodo di sospensione (30 aprile), i versamenti devono essere effettuati in un’unica soluzione, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 31 maggio 2020.

Per le imprese e le strutture che hanno la sede legale o la sede operativa in uno dei Comuni individuati dal DPCM del 1° marzo 2020, restano applicabili le disposizioni più favorevoli previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020. In tale ipotesi la sospensione dei termini di versamento è più ampia riguardando anche gli altri adempimenti (cartelle di pagamento, le rate dovute alla rottamazione delle cartelle, etc).

B. DISPOSIZIONI DI CARATTERE LEGALE - art. 28 D.L. 2.3.2020 - “Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici”

La disposizione può essere divisa in due parti:

1) “Rimborsi titoli viaggio del trasporto aereo, ferroviario, marittimo” – commi 1 e 4

La prima parte dell’articolo in commento prevede che i contratti di trasporto sopra indicati, la cui esecuzione cada nel periodo indicato dai commi seguenti, devono intendersi risolti per impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell’art. 1463 del Codice Civile, nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) soggetti **sottoposti a misure di quarantena** dai provvedimenti dell’Autorità, per il periodo della misura di sorveglianza sanitaria prescritta;
- b) soggetti **residenti o domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento** nelle aree del contagio come individuate dai DPCM emessi ai sensi dell’art. 3 del D.L. 23.2.2020 n. 6 (attualmente quelle individuate negli allegati 1 e 2 del DPCM 1.3.2020) da eseguirsi nel periodo di efficacia dei detti provvedimenti;
- c) dei soggetti comunque **risultati positivi al virus covid-19**, sottoposti a quarantena anche in strutture sanitarie;
- d) soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi **in partenza o arrivo** nelle aree interessate dal contagio, individuate dai detti DPCM (attualmente allegati 1 e 2 del DPCM 1.3.2020) da eseguirsi nel periodo di efficacia dei detti provvedimenti;
- e) soggetti che hanno programmato la partecipazione a **concorsi pubblici** o procedure di selezione pubblica a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a **eventi** e ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso che siano stati

annullati, sospesi o rinviati dall’Autorità competente in attuazione dei provvedimenti dell’Autorità per il contenimento del coronavirus, per il periodo di efficacia di detti provvedimenti;
f) soggetti intestatari di titoli di viaggio, acquistati in Italia e aventi come destinazione **Stati esteri** dove sia stato **impedito o vietato** lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da covid-19.

I soggetti sopra indicati avranno diritto a richiedere il rimborso **entro 30 giorni** decorrenti:

- a) dalla cessazione delle situazioni indicate nelle lettere da a) a d);
- b) dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione o dell’iniziativa o dell’evento nell’ipotesi di cui alla lett. e);
- c) dalla data prevista per la partenza nell’ipotesi di cui alla lett. f).

Il vettore **entro 15 giorni** dalla comunicazione sopra detta procede **al rimborso** del corrispettivo monetario, ovvero all’emissione di un **voucher** di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. Ciò anche per i titoli di viaggio che siano stati acquistati per il tramite di un Agenzia di viaggi.

2) “Pacchetti turistici” – commi da 5 a 9

I medesimi soggetti indicati alle lettere da e) a f) per i titoli di viaggio (soggetti in quarantena, soggetti residenti o domiciliati nelle aree sottoposte a contagio con divieto di allontanamento; soggetti in quarantena poiché risultati positivi al virus; soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi da e per le zone interessate dal contagio come da provvedimenti delle Autorità; soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi ed eventi annullati per provvedimenti di coronavirus; soggetti intestatari di titoli di viaggio per destinazioni estere con provvedimenti di restrizione all’ingresso per i turisti) **possono recedere senza penali** da pacchetti di viaggio da loro acquistati. In tal caso l’organizzatore, a sua scelta, può offrire al viaggiatore un **pacchetto sostitutivo** di qualità equivalente o superiore o può procedere al **rimborso entro 14 giorni**, ovvero può **emettere un voucher** da utilizzare entro un anno dalla sua emissione di importo pari al rimborso spettante.

Anche per i **pacchetti del turismo scolastico** è prevista la possibilità dell’organizzatore dello stesso di emettere **un voucher** di importo pari al rimborso dovuto da utilizzare entro un anno dall’emissione, in luogo del **rimborso pecuniario**.

In caso di annullamenti di pacchetti, il vettore del volo incluso nel pacchetto annullato rimborsa **all’organizzatore di viaggi** l’importo del biglietto ovvero emette a suo favore il voucher di pari importo con validità un anno.

Va aggiunto che con l’emanazione del nuovo DPCM 1.3.2020, la sospensione dei viaggi di istruzione è stata fissata **al 15.3.2020**.

- Norme di applicazione necessaria

L'art. 28 è stato qualificato secondo la normativa del diritto internazionale privato, come “norma di applicazione necessaria” e pertanto prevarrà tale norma della legislazione italiana sulle diverse legislazioni dei Paesi UE dei fornitori o controparti contrattuali.

Cordiali saluti.

Avv.to Federico Lucarelli

Ufficio Legale Fiavet

Dott. Nicola Forte

Ufficio Fiscale Fiavet